

6740



6740/14
Cron 2099/14
Rep 5965/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.	Francesco	Mannino	presidente
dott.	Stefano	Cardinali	giudice rel.
dott.	Francesco Remo	Scerrato	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 48472/11 RG vertente

T R A

REL RISTRUTTURAZIONE ELETTRONICA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell'avv. Domenico Luca Scordino, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Luigi Borlone, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

PAOLO CERUTTI

elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia Vecchia n. 732D, presso lo studio dell'avv. Enrico Bracco, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Marco Covre, giusta procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

SERVIZIO ITALIA S.P.A.



in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio n. 6, presso lo studio dell'avv. Alessandro Colavolpe, che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla comparsa di risposta

MAXIMILIAN SCHINDELE

contumace

CONVENUTI

NONCHE'

**BONETTO LUCA, BONETTO CRISTINA, BONETTO BARBARA,
BERLANDA ELENA E BONETTO NADIA**

in qualità di eredi di Dino Bonetto, elettivamente domiciliati in Roma, viale Angelico n. 45, presso lo studio dell'avv. Emiliano Cola, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Cinzia Bertossi, giusta procura apposta in calce alla comparsa di risposta

ALLIANZ S.P.A.

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell'avv. Michele Clemente, che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo

TERZI CHIAMATI IN CAUSA



OGGETTO: responsabilità soci e liquidatore di società di capitali

CONCLUSIONI:

per l'attrice: "previa ogni declaratoria del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, e previo accertamento del fatto che REL è creditrice della Unifinanz S.R.L. in liquidazione della somma di € 3.615.198,00, oltre interessi dal 29/3/95 al saldo, e della somma di € 82.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del versamento al saldo, giusto il lodo arbitrale deciso in data 26/5/09 e sottoscritto tra il 5 ed il 17 giugno 2009, all'esito del giudizio introdotto con citazione notificata in



data 23-29/3/1995, così giudicare: accertare e dichiarare che in seguito alla chiusura della liquidazione della Unifinanz S.R.L. il sig. Schindele Maximilian e la Servizio Italia S.P.A., ovvero il sig. Dino Bonetto (ora deceduto), già fiduciante della Servizio Italia S.P.A., nella loro qualità di soci, anche di fatto e/o per interposta persona, della società in liquidazione, hanno rispettivamente ricevuto la somma di 46.295,90 e di € 20.799,60, ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa; e, per l'effetto, condannare il sig. Schindele Maximilian e la Servizio Italia S.P.A., ovvero i sigg.ri Luca, Cristina, e Barbara Bonetto ed Elena Berlanda, quali eredi del sig. Dino Bonetto, già fiduciante della Servizio Italia S.P.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495, co. 2, c.c. (già 2456 c.c.), ovvero in forza di ogni altra opportuna norma di legge, al pagamento in favore di REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione rispettivamente della somma di € 46.295,90, quanto al sig. Schindele e di € 20.799,60, quanto agli altri convenuti e/o terzi chiamati, ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal 24/1/92 al saldo effettivo, per le ragioni tutte esposte in narrativa; sempre nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità del dott. Paolo Cerutti ex art. 2495, co. 2, c.c. (già 2456 c.c.) per aver negligenemente ed imprudentemente disposto la chiusura della liquidazione di Unifinanz S.R.L., presentando e sottoponendo all'assemblea dei soci un bilancio finale di liquidazione falso, mendace ed illegittimo, e per aver operato in violazione dei generali doveri di diligenza e di vigilanza propri del suo incarico, per le ragioni tutte esposte in narrativa; e, per l'effetto, condannare il dott. Paolo Cerutti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., ovvero in forza d'ogni altra opportuna norma di legge, al risarcimento dei danni in favore di REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione, danni quantificati in € 3.615.198,00, oltre interessi dal 29/3/95 al saldo, ed in € 82.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data

del versamento al saldo, ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, anche in via equitativa, per le ragioni tutte esposte in narrativa;

per la convenuta Servizio Italia S.P.A.: "1) in via preliminare, accogliere l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto fatto valere nei confronti di Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi P.A. dalla società attrice REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione, con ogni conseguente provvedimento di legge; 2) in via principale, rigettare integralmente, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, sfornita di prova, la domanda di parte attrice nei confronti di Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi P.A.; 3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla società attrice REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione nei confronti di Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi P.A., rigettare l'eccezione di <<intervenuta prescrizione (...) della domanda di malleva formulata dalla Servizio Italia Società Fiduciaria e di Servizi per azioni>> sollevata, ancorché in via subordinata, nei confronti di Servizio Italia dai terzi intervenienti sigg.ri Luca Bonetto, Cristina Bonetto, Barbara Bonetto, Nadia Bonetto, Elena Berlanda, quali eredi del sig. Dino Bonetto e, quindi, dichiarare che la sentenza con la quale dovesse essere disposto il pagamento della somma di € 20.799,60 o di altra che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal 24/1/92 al saldo effettivo, a favore della società attrice ha effetti pienamente liberatori per la convenuta Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi P.A. nei confronti degli eredi del sig. Dino Bonetto; 4) in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta dalla società attrice REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione nei confronti di Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi P.A. e di accoglimento

dell'eccezione di <<intervenuta prescrizione (...)¹ della domanda di malleva formulata dalla Servizio Italia Società Fiduciaria e di Servizi per azioni>> sollevata, ancorché in via subordinata, nei confronti di Servizio Italia dai terzi intervenienti sigg.ri Luca Bonetto, Cristina Bonetto, Barbara Bonetto, Nadia Bonetto, Elena Berlanda, quali eredi del dsig. Dino Bonetto, condannare questi ultimi a indennizzare Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi P.A. della diminuzione patrimoniale che dalla medesima società fiduciaria dovesse essere patita; 5) condannare la società attrice al pagamento, in favore della convenuta Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi P.A., degli onorari, delle spese e delle competenze di causa (oltre ad IVA e CAP) ovvero 6) nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 3) e 4), in caso di accoglimento delle domande proposte da Servizio Italia, condannare i terzi intervenienti sigg.ri Luca Bonetto, Cristina Bonetto, Barbara Bonetto, Nadia Bonetto, Elena Berlanda, quali eredi del sig. Dino Bonetto al pagamento, in favore della convenuta Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi P.A., degli onorari, delle spese e delle competenze di causa (oltre IVA ed alla CAP);

per i terzi chiamati in causa Luca Bonetto, Cristina Bonetto, Barbara Bonetto, Nadia Bonetto e Elena Berlanda: “a) in via principale: in accoglimento delle formulate eccezioni di prescrizione, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli odierni componenti nei confronti della REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione e della Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi per azioni; b) in via subordinata: rigettare, in ogni caso, la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto; c) in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice e della domanda di malleva avanzata dalla Servizio Italia – Società Fiduciaria e di Servizi per azioni, accertare e dichiarare la minor somma riscossa dal sig. Dino Bonetto, dante causa degli odierni componenti, a seguito della liquidazione della Unifinanz

S.R.L. e, per l'effetto, condannare questi ultimi al pagamento della sola somma effettivamente risultante percepita a seguito della liquidazione della Unifinanz S.R.L.; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge”;

per la terza chiamata in causa Allianz S.P.A.: “in via preliminare, dichiarare prescritto il diritto azionato dall'attrice nei confronti del dott. Cerutti Paolo con ogni conseguente provvedimento di legge; in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, contenere la condanna del convenuto nei limiti dell'eventuale colpa professionale determinando la quota a lui imputabile, senza vincolo di solidarietà con gli altri convenuti e chiamati in causa; in ogni caso, dichiarare la Allianz S.P.A. eventualmente tenuta a malleverare il dott. Cerutti per la sola quota di responsabilità a lui imputabile, nell'ambito del massimale contrattualmente pattuito di € 154.937,07 (L. 300.000.000) e con l'applicazione delle franchigie e scoperti previsti; rigettare, in ogni caso, il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria per i motivi dedotti in narrativa; con vittoria di spese, competenze e onorari”.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, la REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A in liquidazione ha convenuto in giudizio Maximilian Schindele, la Servizio Italia S.P.A. e Paolo Cerutti, i primi due quali soci della Unifinanz S.R.L. e il Cerutti quale ex liquidatore della stessa società, della quale essa attrice era creditrice, affinché venisse accertata la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2495 c.c. (all'epoca dei fatti art. 2456 c.c.) per aver chiuso la liquidazione distribuendo il residuo attivo ai detti soci, senza soddisfare il proprio credito. Ha esposto che, conformemente alla sua funzione di società pubblica e alle disposizioni legislative che regolavano

lo svolgimento della propria attività, aveva stipulato, in data 24/3/84, un patto parasociale con la Ecufin S.A., la IRT-FIRT S.P.A. e con la Philco Italiana S.P.A. che prevedeva la costituzione della società Imperial Electronics S.P.A., nella quale essa REL avrebbe conferito un importo di L. 7.000.000.000, con impegno irrevocabile dei restanti soci di riscattare le azioni di sua proprietà, per una somma uguale a quella versata a titolo di conferimento, alla scadenza di cinque anni dalla deliberazione CIPI autorizzativa del conferimento, vale a dire alla data del 30/11/88; che, pochi giorni prima della detta scadenza, con lettera del 2/11/88 la Unifinanz S.R.L., che, nelle more, si era resa cessionaria delle quote degli altri soci diversi da essa REL, ad eccezione di una singola quota appartenente alla PPI Italia, aderendo al patto parasociale di cui sopra, aveva confermato di assumersi formalmente "l'obbligo di riscatto di tutte le azioni Imperial S.P.A. di proprietà della REL, nell'ammontare e nei termini disciplinati dall'articolo 12 dei patti parasociali"; che la Unifinanz S.R.L. era restata inadempiente al detto obbligo, nonostante i ripetuti solleciti ad essa inviati, il primo dei quali in data 20/12/88 e l'ultimo in data 22/6/93, e, nel dicembre del 1989, era stata posta in liquidazione, con nomina di Paolo Cerutti quale liquidatore; che, nel gennaio del 1992, il Cerutti sottoponeva all'approvazione dell'assemblea dei soci "il rendiconto finale di liquidazione" nel quale si dava atto che "il capitale netto di liquidazione potrà essere integralmente ripartito tra i soci nelle seguenti misure: al signor Schindele Maximilian titolare del 69% del capitale sociale: L. 89.641.350; alla società Servizio Italia S.P.A. titolare del 31% del capitale: L. 40.273.650"; che la Unifinanz S.R.L. era stata quindi cancellata dal registro delle imprese in data 23/3/92, senza soddisfare, neppure in parte, il credito di essa REL derivante dagli accordi parasociali sopra descritti; che, con atto di citazione del 29/3/92 aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo la Unifinanz S.R.L. per sentirla condannare al



pagamento in suo favore della somma di L. 7.000.000.000 oltre interessi e rivalutazione in virtù degli impegni assunti; che il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 19/5/06, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale in forza di una clausola compromissoria contenuta nei descritti accordi parasociali; che, in data 2/2/07, essa REL aveva notificato un "atto di nomina d'arbitro anche con contestuale riassunzione del giudizio n. 1456/95 Tribunale di Bergamo" alla Unifinanz S.R.L. nonché a Paolo Cerutti in proprio, nella sua veste di liquidatore Unifinanz, e a Maximilian Schindele e alla Servizio Italia S.P.A., nella loro qualità di soci Unifinanz al momento della chiusura della liquidazione; che, avendo il presidente del Tribunale di Milano, investito della richiesta di nomina del terzo arbitro sul quale le parti non avevano trovato l'accordo, accertato l'estraneità alla procedura del liquidatore e dei soci della Unifinanz, da considerarsi a tutti gli effetti ancora esistente, il giudizio, dopo la nomina del terzo arbitro, era proseguito unicamente tra essa REL e la Unifinanz e si era concluso con il lodo, definitivo in quanto non impugnato, con il quale la Unifinanz era stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 3.615.198,00, oltre interessi, e delle spese di arbitrato determinate in € 82.000,00; che, accertato nei termini di cui sopra il credito di essa REL nei confronti della Unifinanz S.R.L., di esso dovevano rispondere, ai sensi dell'art. 2495 c.c. (art. 2456 c.c. all'epoca della chiusura della liquidazione) i soci, nella misura di quanto ricevuto all'esito della liquidazione, e il liquidatore, a titolo di risarcimento del danno causato dalla sua condotta consistita nell'illegittima chiusura della liquidazione senza tenere conto del suo credito, per l'intero ammontare del debito e delle spese di arbitrato, o per la diversa somma che sarebbe stata ritenuta equa.

Paolo Cerutti e la Servizio Italia S.P.A. si sono costituiti eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere dalla REL nei loro

confronti e chiedendo il rigetto delle domande da questa spiegate. Il Cerutti, in particolare, ha sostenuto di aver incolpevolmente ignorato, all'epoca della chiusura della liquidazione, l'esistenza della pretesa creditoria vantata dalla REL e ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione Allianz S.P.A., presso la quale era assicurato per la responsabilità civile, di cui ha chiesto, in via subordinata, la condanna alla manleva in suo favore, nei limiti del massimale di polizza, dedotta la franchigia. La Servizio Italia ha eccepito di non aver riscosso alcuna somma a seguito della liquidazione della Unifinanz S.R.L., delle cui quote aveva soltanto la proprietà fiduciaria nell'interesse del fiduciante Dino Bonetto, il quale, come dallo stesso dichiarato con lettera del 27/1/92, aveva ricevuto il pagamento diretto dell'attivo di sua spettanza. Ha chiesto, quindi, di essere autorizzato a chiamare in causa gli eredi di Dino Bonetto, al fine di ottenerne la condanna, in via subordinata, alla manleva in suo favore in forza di una clausola contenuta nell'atto di conferimento dell'incarico fiduciario.

I terzi chiamati in giudizio si sono costituiti eccependo anch'essi la prescrizione del diritto della REL e chiedendo il rigetto delle domande da essa spiegate. Gli eredi di Dino Bonetto, inoltre, hanno contestato il ricevimento da parte del proprio dante causa di un importo inferiore rispetto a quello indicato dall'attrice e hanno altresì eccepito la prescrizione del diritto della Servizio Italia S.P.A. ad essere da essi manlevata.

Quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione sulle produzioni documentali delle parti.

Al riguardo si devono preliminarmente valutare le eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti e dai terzi chiamati in giudizio, tenendo distinte, stante la diversa natura della ragione di credito fatta valere nei rispettivi confronti, la posizione degli ex soci da quella dell'ex liquidatore della Unifinanz S.R.L., società, quest'ultima, la cui qualità di



debitrice della REL deve desumersi dalla documentazione prodotta dall'attrice (accordo parasociale nel quale la stessa Unifinanz ha dichiarato di subentrare), dalla piena condivisibilità delle argomentazioni contenute nel lodo arbitrale che ha definitivamente accertato tale credito nei confronti della società debitrice (a prescindere da ogni considerazione circa la sua opponibilità agli odierni convenuti e alla sua efficacia in relazione all'estinzione della stessa società debitrice) e dalla mancanza di qualsiasi contestazione in proposito da parte dei medesimi convenuti e intervenuti.

Con riguardo al diritto fatto valere nei confronti degli ex soci, premesso che la prescrizione è stata eccepita solo dalla Servizio Italia e dai terzi chiamati eredi Bonetto, nei cui confronti l'attrice ha dichiarato di voler estendere la domanda, occorre rilevare che esso trae origine dalla intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società debitrice senza prendere in alcuna considerazione il credito, all'epoca già esistente, della stessa società attrice. In simili ipotesi, il disposto dell'art. 2456 c.c., all'epoca in vigore, prevedeva che "dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione..." e tale disposizione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, doveva essere interpretata nel senso che la permanenza di rapporti giuridici non esauriti e di passività non soddisfatte, nonostante la chiusura formale della liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese, comportava la sopravvivenza della società, che non poteva considerarsi estinta e poteva essere convenuta in giudizio in persona del suo liquidatore quale organo che la rappresentava prima della sua formale cancellazione (cfr. Cass. Civ. n. 12114/06). Sulla base di tali considerazioni, dunque, la giurisprudenza prevalente riteneva che nella norma in questione andasse ravvisata una modificazione del rapporto obbligatorio originario esclusivamente soggettiva, nel senso che



all'obbligazione della società debitrice, che permaneva immutata, non potendosi quest'ultima considerare estinta in presenza di debiti non soddisfatti, si aggiungeva, pro parte (nei limiti di quanto riscosso in base alla liquidazione), l'obbligazione dei singoli soci, con la conseguenza che l'azione del creditore pretermesso, oggettivamente identica e soggetta alla medesima disciplina, poteva essere indifferentemente intrapresa nei confronti della società, dei soci o di tutti tali soggetti cumulativamente (cfr. Cass. Civ. n. 3879/75). Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di un'azione fondata sulla responsabilità contrattuale della Unifinanz S.R.L. che si era resa inadempiente agli obblighi previsti nell'accordo parasociale cui aveva aderito, la prescrizione del diritto della REL, oggettivamente estraneo ai rapporti societari riguardanti la società cancellata, aveva durata decennale e cominciava a decorrere, nei confronti dei soci, dal momento in cui tale diritto poteva essere fatto valere, vale a dire dalla data di cancellazione della società (23/3/92). Ne discende che, se non fossero intervenute le modifiche normative di cui a breve si dirà, il diritto della REL dovrebbe ritenersi prescritto, atteso che, pur volendosi attribuire efficacia interruttiva all'atto di citazione notificato dalla REL alla Unifinanz in data 29/3/92 o all'ultima richiesta di pagamento inviata alla società in data 22/6/93, ai sensi dell'art. 1310 c.c., non potrebbe dubitarsi che, in base al disposto del secondo comma della norma da ultimo citata, nessun effetto sospensivo della prescrizione del diritto vantato nei confronti dei soci potrebbe derivare dalla pendenza del processo instaurato nei confronti della sola Unifinanz, con la conseguenza che, nei confronti degli stessi soci, il diritto della REL dovrebbe considerarsi prescritto alla data del 29/3/02 o del 22/6/03 e, quindi, prima della nuova manifestazione della volontà di esercitarlo da parte della REL posta in essere soltanto con la notifica dell'atto di nomina dell'arbitro effettuata in data 2/2/07.

Il quadro normativo sommariamente appena descritto, tuttavia, ha subito un profondo mutamento a seguito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario a far data dall'1/1/04, che ha sostituito il previgente art. 2456 c.c. con l'attuale art. 2495 c.c., prevedendo espressamente che dalla cancellazione dal registro delle imprese della società deriva l'estinzione della stessa. Superando i notevoli contrasti interpretativi cui la nuova disposizione ha dato luogo, alcuni dei quali sono stati risolti in modo difforme dall'attuale orientamento nei provvedimenti presi nel corso delle vicende processuali pregresse, la Corte Suprema ha, infine, fornito una compiuta ricostruzione degli effetti della cancellazione della società a seguito del formale esaurimento della liquidazione dalla quale non ricorrono motivi per discostarsi (cfr. Cass. Civ. SS.UU. nn. 6070/13 e 6071/13). Deve, pertanto, ritenersi che, a differenza di quanto sancito dalla normativa precedente, la nuova disposizione in tema di cancellazione conseguente alla compiuta liquidazione e alla cessazione dell'attività di impresa sancisca la definitiva ed irreversibile estinzione dell'ente societario e che l'efficacia sostanziale di tale nuova disposizione, per le società cancellate in epoca precedente alla sua introduzione nell'ordinamento, si è realizzata al momento dell'entrata in vigore della stessa, con la conseguenza che, nel caso di specie, la Unifinanz deve considerarsi estinta dall'1/1/04. Nelle stesse sentenze citate, inoltre, la Corte ha posto in evidenza che, a differenza di quanto accadeva prima della riforma delle società, l'intervenuta estinzione sancita dal nuovo art. 2495 c.c. comporta il realizzarsi di un vero e proprio fenomeno successorio dei soci nelle posizioni passive della stessa società (nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione), così come in quelle attive (che qui, evidentemente non rilevano): soci i quali diventano, dunque, gli unici titolari delle obbligazioni e dei diritti precedentemente in capo alla società estinta. Ne discende che, nel caso di specie, essendo gli odierni convenuti

succeduti nella posizione debitoria della Unifinanz nei confronti della REL al momento dell'estinzione della prima (1/1/04) e non potendosi considerare, a tale epoca, prescritto il diritto della REL nei confronti della Unifinanz, stante la pendenza del giudizio avente per oggetto il suo accertamento che comportava altresì la sospensione del termine di prescrizione, il diritto della stessa REI, di agire nei confronti dei soci successori, indipendentemente dall'introduzione del giudizio arbitrale nei confronti della società debitrice già estinta, si sarebbe prescritto all'1/1/14 e, al momento dell'introduzione del presente giudizio, non era suscettibile di alcuna preclusione. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Servizio Italia S.P.A. e dagli intervenuti, pertanto, non può trovare accoglimento.

Diversamente deve argomentarsi con riguardo alla posizione del liquidatore, in relazione alla quale non è ipotizzabile alcun fenomeno successorio rispetto agli obblighi o ai diritti della società estinta a seguito della cancellazione. Come ha sostenuto la stessa società attrice, infatti, l'azione contro i liquidatori, tanto quella prevista dal previgente art. 2456 c.c., quanto quella prevista dall'attuale art. 2495 c.c., costituisce un'azione autonoma di natura risarcitoria, che si affianca a quella esercitabile nei confronti dei soci e, prima della riforma, nei confronti della società cancellata. Se anche potesse ritenersi che, stante la normativa in vigore all'epoca della cancellazione, la notifica dell'atto di citazione nei confronti della società o le lettere di messa in mora, l'ultima delle quali inviata il 22/6/93, abbiano interrotto la prescrizione anche nei confronti del liquidatore, ipotizzando un rapporto di solidarietà fra le due obbligazioni aventi causa diversa, non potrebbe, però, dubitarsi che la pendenza del giudizio vertente nei confronti della sola società non ha comportato alcuna sospensione della decorrenza della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 1310 c.c., nei confronti del Cerutti e che l'autonomo diritto



della REL ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla condotta asseritamente illegittima di quest'ultimo si sia prescritto nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2949 c.c., a decorrere dalla notifica della citazione o dall'ultimo atto di messa in mora (22/6/93), non risultando alcun successivo atto interruttivo, prima della notifica dell'atto di nomina dell'arbitro intervenuta il 2/2/07. L'estinzione della Unifinanz verificatasi a seguito del mutamento del quadro normativo sopra descritto in data 1/1/04, invero, non assume alcuna rilevanza, non avendo comportato alcuna successione del Cerutti nell'obbligazione facente capo alla società debitrice prima dell'estinzione.

Le domande proposte dall'attrice nei confronti del Cerutti, pertanto, devono essere respinte, con conseguente assorbimento della domanda di manleva da quest'ultimo spiegata nei confronti della Allianz S.P.A.

Per quanto riguarda, invece, la domanda spiegata, ai sensi dell'art. 2495 c.c., nei confronti degli ex soci della Unifinanz S.R.L. dalla REL, il cui diritto non può considerarsi prescritto per i motivi sopra esposti, si deve rilevare che l'esistenza del credito della società attrice al momento della cancellazione della società debitrice, risultante dalla documentazione prodotta dalla stessa attrice e non contestata in questa sede dai convenuti e dagli intervenuti, comporta che di tale credito debbano rispondere i soci, come si è detto, nei limiti di quanto riscosso all'esito della liquidazione, essendo pacifico che il credito della REL non è stato neppure in parte soddisfatto. In proposito, dai documenti acquisiti agli atti all'esito delle produzioni effettuate da tutte le parti, è emerso che il liquidatore della Unifinanz S.R.L. ha provveduto a versare il residuo attivo della liquidazione della detta società allo Schindele, per un importo di L. 68.422.000, e direttamente a Dino Bonetto, quale effettivo titolare delle quote fiduciariamente intestate alla Servizio Italia S.P.A., per un importo di L. 34.155.533, con la conseguenza che, in mancanza di prova di ulteriori

pagamenti – prova che non avrebbe potuto essere fornita né attraverso gli ordini di esibizione sollecitati dall'attrice con riguardo a documenti la cui esistenza è meramente ipotetica, né attraverso una prova testimoniale in aperto contrasto con il disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c. e avente per oggetto circostanze contrastanti con quanto risulta dai documenti acquisiti –, i soci della società estinta devono essere dichiarati tenuti a rispondere dei suoi debiti residui entro il limite di detti importi. Poiché secondo quanto riferito dalla stessa Servizio Italia S.P.A., intestataria solo formale delle quote ad essa risultanti appartenenti, il rapporto di mandato fiduciario in forza del quale essa gestiva dette quote per conto di Dino Bonetto si è estinto dopo che questi aveva direttamente riscosso la somma relativa al residuo attivo della liquidazione, deve ritenersi che ciò sia avvenuto su espressa autorizzazione o delega della società formalmente proprietaria, unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento, con conseguente irrilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 2495 c.c., della circostanza che essa non abbia in concreto ricevuto l'importo relativo, per averne disposto in favore del fiduciante. In parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice, pertanto, lo Schindele e la Servizio Italia S.R.L. devono essere condannati al pagamento in suo favore della somma di € 35.337,01, quanto allo Schindele, e € 17.639,86, quanto alla Servizio Italia S.P.A., oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, trattandosi di debito di valuta.

Appare, infine, fondata la domanda di manleva formulata dalla Servizio Italia S.P.A. nei confronti dei terzi chiamati in causa, quali eredi del fiduciante Dino Bonetto, in forza dell'espresso disposto del contratto di conferimento dell'incarico fiduciario sottoscritto dal loro dante causa, secondo il quale questi si era impegnato a manlevare la fiduciaria "da ogni obbligo, onere, danno o molestia, anche di natura fiscale, che possa derivare direttamente o indirettamente dal presente incarico". Il diritto della

Servizio Italia ad essere manlevata in relazione agli obblighi, evidentemente derivanti dall'esecuzione del mandato fiduciario, accertati a suo carico con la presente pronuncia, infatti, non può ritenersi prescritto, essendo sorto solo a seguito dell'accertamento di tale obbligo.

In considerazione dell'esito della controversia, delle modifiche normative e dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti con riguardo alle materie trattate, appare equo compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione nei confronti di Maximilian Schindele, della Servizio Italia S.P.A. e di Paolo Cerutti, con l'intervento dei terzi chiamati in giudizio Luca Bonetto, Cristina Bonetto, Barbara Bonetto, Nadia Bonetto, Elena Berlanda e Allianz S.P.A., respinta e disattesa ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) respinge le domande proposte dalla REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione nei confronti di Paolo Cerutti;
- 2) condanna Maximilian Schindele al pagamento in favore della REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in Liquidazione della somma di € 35.337,01, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda;
- 3) condanna la Servizio Italia S.P.A. al pagamento in favore della REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione della somma di € 17.639,86, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda;
- 4) dichiara Luca Bonetto, Cristina Bonetto, Barbara Bonetto, Nadia Bonetto e Elena Bonetto tenuti in solido a manlevare la Servizio Italia S.P.A. di ogni somma che essa avrà versato in favore della REL Ristrutturazione Elettronica S.P.A. in liquidazione in esecuzione della presente sentenza;



5) dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 11/3/14.


Il Giudice est.

(dott. Stefano Cardinali)



Il Presidente

(dott. Francesco Mannino)



TRIBUNALE DI ROMA

Sezione 3^a Civile

Depositato in Cancelleria

Roma, li 24 MAR. 2014.....

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

IL CASO.it